



Regolamento dell'Istituto

(approvato dal Consiglio Nazionale il 6 Marzo 2010)

ARTICOLO 1

I fedeli che, con la cerimonia di conversione, ricevono in affidamento il Gohonzon sono tenuti a custodirlo con la massima cura in quanto oggetto di culto.

Chi recede dall'Istituto restituisce il Gohonzon al responsabile del Centro territorialmente competente.

ARTICOLO 2

L'Istituto, e le sue diverse strutture ed articolazioni, agiscono nella sfera religiosa e nella società civile in modo indipendente dalla politica e dai soggetti che la esercitano.

I membri dell'Istituto non possono utilizzare il proprio incarico, o i propri legami nell'ambito dell'IBISG, per ottenere vantaggi o consensi di tipo politico, commerciale, o di altra natura.

Chi svolge incarichi previsti dallo Statuto all'interno dell'IBISG non può assumere incarichi di tipo istituzionale o politico.

ARTICOLO 3

Il Consiglio Nazionale con specifica delibera determina quali siano le strutture regionali, comprensive di una o più Regioni, che operano nell'Istituto ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto. Con la stessa delibera stabilisce gli elementi necessari per adempiere a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 dello Statuto.

Con apposita delibera il Consiglio Nazionale può apportare modifiche all'assetto territoriale regionale.

Ciascuna struttura regionale è tenuta a realizzare le attività istituzionali stabilite dal Consiglio Nazionale.

Ogni struttura territoriale, nell'ambito delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Nazionale:

- ÷ elabora le proprie strategie relativamente alle attività collaterali – riunioni corsi, seminari, altre iniziative – necessarie alla formazione dei fedeli e alla loro crescita spirituale;
- ÷ predispone le attività esterne, di carattere religioso-culturale e di volontariato, da effettuarsi nel proprio ambito territoriale;

ARTICOLO 4

Le Divisioni dei Giovani, maschile e femminile, e le Divisioni degli Adulti, uomini e donne, agiscono con iniziative proprie in ambito religioso e culturale per rispondere alle diverse esigenze generazionali.

Il Consiglio Nazionale nomina, in un minimo totale di tre ed un massimo totale di cinque, i Responsabili della Divisione dei Giovani (maschile e femminile), come componenti del Consiglio stesso. Nomina, altresì, in un minimo totale di due ed un massimo totale di quattro, i Responsabili delle Divisioni degli Adulti (uomini e donne), come componenti del Consiglio stesso.

ARTICOLO 5

I Responsabili Regionali e i Responsabili Nazionali, nominati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5 e 6, dello Statuto, sono scelti tra i fedeli che si distinguono per conoscenza del Buddismo, per probità di comportamento e per l'impegno a favore degli altri.

L'incarico di Responsabile ha la durata di due anni. Esso si intende rinnovato in mancanza di comunicazione contraria.

I Responsabili Regionali e Nazionali di cui ai commi precedenti sono membri di diritto della Consulta Nazionale.

L'incarico può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio Nazionale. A tal fine, il Consiglio deve comunque ascoltare l'interessato, e decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 6

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 dello Statuto, il Consiglio Nazionale può nominare, in rapporto alle esigenze che si manifestino, Responsabili nazionali con incarichi specifici. Per l'affidamento di tali incarichi, per la loro durata, e l'eventuale revoca, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

I Responsabili nazionali di cui al comma precedente, sono membri di diritto della Consulta Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può affidare incarichi legati a una funzione specifica, fissando un termine per la loro durata. L'incarico si esaurisce automaticamente allo scadere dei termini.

ARTICOLO 7

Il Consiglio Nazionale con apposita delibera determina la misura e i criteri per la designazione dei rappresentanti regionali di cui all'articolo 6, comma 2, dello Statuto. Tra le misure determinate deve, comunque, essere previsto un rapporto proporzionale tra il numero dei fedeli di ciascuna Regione e il numero dei rappresentanti regionali. I rappresentanti regionali durano in carica due anni, e possono essere confermati per periodi successivi.

I rappresentanti regionali di cui al comma precedente sono membri di diritto della Consulta Nazionale.

Nel caso in cui un membro di diritto della Consulta decada dalla responsabilità nazionale o regionale, decade altresì con effetto immediato dalla funzione di membro della Consulta.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 dello Statuto, il Consiglio Nazionale può nominare fino a 10 membri aggiunti della Consulta, i quali durano in carica fino alla scadenza di cui allo stesso articolo 6, comma 5.

I membri del Consiglio Nazionale, che non siano già membri della Consulta ad altro titolo, possono partecipare ai lavori della Consulta senza diritto di voto.

ARTICOLO 8

La Consulta Nazionale esprime ed interpreta le esigenze di partecipazione della comunità dei fedeli alla vita dell'Istituto, e svolge le sue funzioni nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative degli altri organi nazionali.

La Consulta può sottoporre al Consiglio Nazionale questioni che richiedano una decisione o la definizione di un orientamento di carattere generale. Può, altresì, sottoporre al Consiglio Nazionale questioni sollevate da una o più strutture comunitarie o territoriali dell'Istituto.

ARTICOLO 9

La Consulta Nazionale agisce validamente quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

La Consulta Nazionale elegge il proprio coordinatore scegliendolo tra i suoi componenti. Il Coordinatore, che resta in carica per la durata della Consulta, provvede a nominare un Segretario, convoca e dirige ciascuna riunione.

Il Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Nazionale, intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Istituto, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 2.

Il Segretario cura gli adempimenti amministrativi relativi alla Consulta, tiene aggiornati i suoi atti e documenti e li custodisce presso la Sede principale dell'Istituto

Articolo 10

Ai fini della riunione per la elezione del Presidente dell'Istituto, il membro più anziano del Consiglio Nazionale convoca il Consiglio stesso a mezzo di telegramma da inviarsi con preavviso di almeno sette giorni.

Nel nominare i Vice-Presidenti, il Presidente indicherà per iscritto i poteri eventualmente ad essi delegati, in modo permanente o temporaneo.

ARTICOLO 11

Dovendosi rinnovare alla scadenza il Consiglio Nazionale, questo si riunisce con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza, per decidere quali Ministri di culto dovranno essere presentati alla Soka Gakkai giapponese per il nulla osta di cui all'articolo 19 dello Statuto. La decisione sui nominativi è adottata con la stessa maggioranza necessaria per la nomina dei ministri di culto.

Successivamente alla decisione del Consiglio, il Presidente o, in mancanza, il più anziano dei suoi membri che sia ministro di culto, invia alla Soka Gakkai giapponese i nominativi dei ministri di culto che faranno parte del Consiglio per averne il nulla osta. La comunicazione deve essere inviata almeno 20 giorni prima della convocazione del nuovo Consiglio Nazionale.

Ai fini della prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale il Presidente, o in mancanza di esso il più anziano dei suoi membri che sia ministro di culto, invia comunicazione scritta ai membri della data prescelta. La riunione deve effettuarsi entro quindici giorni dalla scadenza del Consiglio Nazionale uscente.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno, previa convocazione scritta a ciascuno dei suoi membri da parte del Presidente dell'Istituto. Esso si riunisce, inoltre, quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, sempre su convocazione del Presidente.

Salvo quanto previsto diversamente dallo Statuto, le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Almeno due volte l'anno il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta congiunta con la Consulta Nazionale, per uno scambio di informazioni e per discutere sulle questioni che sono di fronte all'Istituto. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento, tali riunioni non possono dar luogo a decisioni vincolanti.

ARTICOLO 13

I candidati all'incarico di ministro di culto sono presentati da due ministri in carica. Essi devono aver compiuto, all'atto della presentazione, 35 anni, non devono aver superato i 70 anni, e devono aver praticato continuativamente nella Soka Gakkai per almeno 10 anni. L'incarico di Ministro di culto ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato.

Al compimento del 75° anno di età, il Ministro di culto cessa dall'incarico salva espressa deroga concessa mediante delibera adottata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza di cui all'articolo 12, comma 3, dello Statuto.

ARTICOLO 14

Il ministro di culto studia e insegna la dottrina buddista secondo l'insegnamento di Nichiren Daishonin e la tradizione della Soka Gakkai giapponese. Egli adempie a tale compito sia direttamente, sia curandone la corretta trasmissione ai fedeli attraverso i Responsabili.

Il ministro di culto presta l'assistenza spirituale ai fedeli, officia i riti religiosi, e sovrintende alle cerimonie di culto e di meditazione della comunità dei fedeli e delle sue articolazioni.

Il ministro di culto forma e assiste i Responsabili regionali e nazionali nell'assolvimento delle loro funzioni e nella crescita e apprendimento del Buddismo.

ARTICOLO 15

Di ciascuna riunione del Comitato Direttivo Finanziario viene redatto processo verbale a cura della Segreteria del Comitato. Il processo verbale resta a disposizione dei membri del Comitato e del Consiglio Nazionale.

Al termine di ciascuna riunione del Comitato, il Direttore provvede senza formalità, e nei limiti del possibile, a dare comunicazione della successiva riunione del Comitato e delle questioni che vi saranno trattate.

In ogni caso, ogni riunione è convocata a mezzo telefax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno completo, con un preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO 16

Le riunioni del Comitato Direttivo Finanziario che non hanno per oggetto atti di straordinaria amministrazione, si possono svolgere anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- ÷ che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- ÷ che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ÷ che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- ÷ che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 17

Il nulla osta di cui all'articolo 19 dello Statuto sono richiesti per iscritto al Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese dal Presidente dell'Istituto o – in mancanza, o in caso di elezione del Presidente – dal membro più anziano del Consiglio nazionale che sia ministro di culto.

Il nulla osta è rilasciato per iscritto, in lingua italiana o inglese, e deve pervenire presso la sede centrale dell'Istituto.

La revoca del nulla osta deve pervenire per iscritto, in lingua italiana o inglese, presso la sede centrale dell'Istituto.

ARTICOLO 18

Le modifiche dello Statuto possono essere richieste dal Presidente dell'Istituto, dal Direttore del Comitato Direttivo Finanziario, oppure da un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale, o dal Comitato Direttivo Finanziario.

Possono essere richieste anche dalla Consulta con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.